CAMERA DEI DEPUTATI N. 4031

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTELLI, BRESCIA, DI BENEDETTO, D'UVA, MARZANA, LUIGI GALLO, VACCA, SIMONE VALENTE

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d'autore

Presentata il 12 settembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proprietà intellettuale e la sua tutela hanno assunto un ruolo dirimente nelle società contemporanee, rappresentando uno strumento di crescita culturale, democratica ed economica.

La digitalizzazione dei mezzi di comunicazione e di diffusione ha determinato la necessità di ridisegnare l'attuale quadro normativo in materia di tutela del diritto d'autore, la cui disciplina organica risale al 1941, rendendolo coerente con le esigenze emergenti nella società.

In particolare, l'attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore rende necessaria una riforma che abolisca il monopolio funzionale *ex lege* attribuito alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), determinando una condizione maggiormente concorrenziale e in linea con quanto previsto dagli altri ordinamenti europei. In tale ottica, si rende necessaria la realizzazione di un mercato che consenta liberamente agli autori e agli editori di opere di ingegno di scegliere, attraverso procedure trasparenti, chiare ed efficienti, le società ovvero i soggetti cui affidare la gestione e l'intermediazione dei diritti di cui questi risultano titolari e la cui tutela si impone in ambito nazionale e internazionale.

Come noto, la SIAE è, in base a quanto stabilito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, un ente pubblico economico su base associativa, in quanto tale indipendente da forme di finanziamento esterne, che si fonda sui proventi degli autori ed editori che vi aderiscono. Tuttavia, allo stato, l'ente in questione esercita una posizione monopolistica nel settore della tutela delle opere di ingegno e dei diritti d'autore, svolgendo

la funzione di intermediazione diretta con i titolari dei connessi diritti.

In merito alla gestione finanziaria della SIAE negli ultimi anni sono stati evidenziati molteplici elementi di criticità e si sono moltiplicate le perplessità, come testimoniato di recente anche da inchieste giornalistiche, indagini conoscitive, proposte di legge sull'istituzione di Commissioni d'inchiesta e mozioni, incluso nel corso dell'ultima legislatura.

L'esigenza che emerge da questi atti è quella di riformare l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d'autore, rendendola concorrenziale e in linea con la normativa europea.

Invero, la SIAE si segnala per una condotta opaca e poco trasparente nei riguardi dei propri associati, oltre che, come detto, per la cattiva gestione finanziaria del proprio patrimonio. Peraltro, la struttura burocratica e l'articolazione organizzativa, come evidenziato anche di recente dai mass media, non sono costruite secondo criteri meritori di scelta dei vertici dirigenziali e delle figure apicali, dimostrando, spesso, di essere informate a mere politiche nepotistiche.

Peraltro, le perplessità circa le attività della SIAE derivano anche dalla scarsa rilevanza riconosciuta alla tutela e alla promozione del patrimonio artistico e culturale, che dovrebbero costituire, al contrario, la ragione giustificatrice delle attività poste in essere dalla stessa. Il patrimonio immobiliare, ricco e di riconosciuto valore nazionale, risulta poco valorizzato, mentre potrebbe essere utilizzato per la realizzazione di progetti di coinvolgimento giovanile nelle attività promozionali di cultura ed arte. Tali attività, peraltro, potrebbero risultare funzionali anche allo scopo di ripianare le ingenti perdite che si registrano nei bilanci della SIAE degli ultimi anni e che sono state oggetto delle più recenti inchieste compiute non solo a livello nazionale, ma anche in sede europea.

Nell'ambito del panorama europeo e nel confronto con gli altri ordinamenti nazionali, la SIAE sembra inoltre imporre costi molto più elevati rispetto a quelli praticati altrove, non garantendo, d'altra parte, servizi efficienti e innovativi. Inoltre, anche l'equo compenso ai titolari delle opere di ingegno, previsto dalla normativa vigente, non è stato sempre corrisposto tempestivamente e in misura totale, senza peraltro consentire al titolare del relativo diritto di far valere concretamente alcuna pretesa al riguardo, ovvero di verificare lo stato della propria posizione contrattuale, mediante procedure personalizzate e tecnologicamente avanzate.

Appare pertanto evidente che l'azione della SIAE, in realtà, collide con i princìpi di matrice europea e internazionale volti alla promozione e alla tutela della libera concorrenza. D'altra parte, la necessità di assicurare la libera competizione nella rappresentazione e nella intermediazione – diretta e indiretta – dei titolari di diritti d'autore emerge alla luce del dettato della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno. In particolare, secondo quanto precisato dal considerando 19 della direttiva in questione, « i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione *online*, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti », chiarendo, peraltro, al successivo considerando 20, che l'adesione agli organismi di gestione collettiva dovrebbe essere basata su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

In particolare risulta come la SIAE abbia improntato la gestione delle proprie attività di intermediazione a metodi poco competitivi e scarsamente trasparenti nei

riguardi degli stessi titolari dei diritti d'autore. La struttura organizzativa non ha adottato strumenti tecnologicamente avanzati nella preservazione e nella tutela degli stessi autori, prevedendo, inoltre, tasse inopinatamente ben più elevate rispetto a quelle praticate negli altri ordinamenti europei. Ne deriva, così, un'aporia sistematica della SIAE in relazione all'attività di *collecting* affermatasi in ambito europeo, non rispondendo a criteri di trasparenza e di efficienza nella riscossione delle tasse e nella ripartizione proporzionata degli utili.

Dall'analisi, poi, dei bilanci della SIAE, si è potuto constatare come la stessa abbia cercato di compensare le proprie perdite con i proventi finanziari derivanti dal pagamento tardivo dei compensi agli associati e da quelli derivanti dal patrimonio immobiliare di cui è proprietaria.

La situazione – già di particolare criticità – è peggiorata ulteriormente con l'approvazione del nuovo statuto della società, che ha determinato una posizione di favore, del tutto ingiustificata, per i pochi grandi autori musicali italiani e multinazionali, relegando, così, a posizioni minoritarie gli autori ed editori più piccoli e altri settori della produzione culturale con un minore successo commerciale. Il nuovo statuto ha determinato una sorta di « associati di prima classe » che gestiscono, come fossero capitali propri, risorse economiche e patrimoni immobiliari, alla cui formazione ha contribuito, però, la globalità dei soggetti rappresentati. La mancanza di produttività è aggravata non solo dal confronto tra i bilanci della SIAE e quelli delle altre società di *collecting* europee, ma anche dalla mancanza di *standard* di trasparenza accettabili.

Alla luce delle notevoli carenze evidenziate dalla SIAE è necessario compiere un'importante riflessione sulla riforma dell'attuale normativa nazionale, in aderenza ai princìpi europei, definendo un nuovo sistema di *collecting* nell'ambito di un mercato unico e transfrontaliero, informato a una maggiore trasparenza nel mercato comune della gestione dei diritti d'autore.

Scopo, pertanto, della presente proposta di legge è quello di favorire l'apertura del mercato a organismi di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, mantenendo in capo alla SIAE – trasformata in autorità amministrativa indipendente, l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) – una funzione di vigilanza e di monitoraggio sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sul mercato, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di sorvegliare il rispetto delle norme e la prevenzione di possibili distorsioni della concorrenza sia a livello interno che internazionale. A tale fine, si ritiene di mantenere la struttura dell'ente, trasformandone, tuttavia, la natura giuridica in autorità amministrativa indipendente, come tale soggetto alla disciplina relativa alle pubbliche amministrazioni, e modificando le modalità di assunzione del personale, in ossequio ai princìpi di cui all'articolo 97 della Costituzione, di gestione delle attività e di risoluzione delle relative controversie.

La trasformazione giuridica e funzionale della SIAE da società di intermediazione ad Autorità di vigilanza e di controllo, quindi, determina la possibilità di aprire il mercato alla libera concorrenza di una pluralità di organismi di gestione e di intermediazione dei diritti d'autore e di quelli ad essi connessi, ai quali spetterebbe l'attività di intermediazione, diretta o indiretta, per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione e radiodiffusione, nonché la cessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da dette licenze e autorizzazioni e la ripartizione dei proventi medesimi a favore degli aventi diritto. Questi, come detto, sarebbero sottoposti al controllo dell'Autorità, chiamata a verificare possibili distorsioni del sistema concorrenziale e ad assicurare, in osservanza dell'articolo 9 della Costituzione, la promozione delle iniziative culturali e la protezione delle relative opere di ingegno. In tal senso, l'AGAE accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti

d'autore agiscano in ossequio ai princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea.

La presente proposta di legge incide, quindi, sul monopolio legale della SIAE per la gestione, promozione e tutela dei diritti relativi alla proprietà intellettuale, consentendo agli autori e agli editori di poter scegliere liberamente la società di intermediazione a cui affidare la gestione dei propri diritti d'autore, coerentemente con quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea, sotto la supervisione della costituenda AGAE.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce l'abolizione del monopolio della SIAE in seguito alle modifiche apportate alla legge 22 aprile 1941, n. 633, riconoscendo l'apertura del mercato alle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore. Vengono, in tal senso, modificate e abrogate le disposizioni di legge che riconoscono il regime monopolistico dell'ex SIAE. Al contempo si abroga la disciplina dell'equo compenso, che non sarà pertanto più dovuto né raccolto.

All'articolo 2 vengono riportati i requisiti necessari per le imprese operanti nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore. Si tratta dei requisiti strutturali, che tali società devono possedere al fine di operare nel mercato e per porre in essere le attività di gestione e di intermediazione collettiva dei diritti d'autore. Si introducono, inoltre, requisiti funzionali quali la garanzia che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione. Inoltre possono essere istituiti, anche congiuntamente, sistemi antipirateria specifici per il *web* che segnalino in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate, basandosi sulle *content ID* o equivalenti specificità delle opere.

L'articolo 3 modifica la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante « Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori », trasformando la SIAE in autorità amministrativa indipendente e definendone compiti e struttura. L'AGAE, attraverso il contributo delle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, provvede alla creazione e alla gestione di una banca dati informatica, liberamente accessibile, delle opere, dei titolari dei diritti amministrati, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. L'articolo disciplina, inoltre, le modalità di approvazione dello statuto e la selezione dei membri del consiglio di amministrazione, scelti attraverso una procedura di cui è data pubblicità nel sito *internet* dell'Autorità sulla base dei *curricula* presentati, in conformità ai requisiti richiesti dall'articolo 4-*quater*, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. È prevista la facoltà per l'AGAE di irrogare provvedimenti sanzionatori in caso di violazione delle pratiche di libera concorrenza ovvero nel caso di procedure di concentrazione tali da determinare la costituzione di posizioni dominanti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633).

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 15-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 58, le parole: « all'autore » sono sostituite dalle seguenti: « agli autori » e le parole da: « periodicamente d'accordo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano »;

c) all'articolo 68, comma 4, le parole: « Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, » sono soppresse;

d) l'articolo 71-*septies* è abrogato;

e) l'articolo 71-*octies* è abrogato;

f) all'articolo 116, secondo comma, le parole: « Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « società di intermediazione con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati »;

g) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore »;

h) all'articolo 171-*bis*, comma 1, dopo la parola: « chiunque » sono inserite le seguenti: « in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore » e le parole: « non contrassegnati dalla Società italiana

degli autori ed editori (SIAE) » sono soppresse;

i) all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera *d),* prima delle parole: « detiene per la vendita » sono inserite le seguenti: « in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore » e le parole da: « per il quale è prescritta, » fino alla fine della lettera sono soppresse;

l) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole da: « ovvero non provvisti di contrassegno SIAE » fino alla fine del periodo sono soppresse;

m) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: « è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore »;

2) al terzo comma, le parole: « L'attività dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore »;

3) al quarto comma, le parole: « La suddetta esclusività di poteri » sono sostituite dalle seguenti: « La suddetta attività »;

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce, »;

6) il settimo comma è sostituito dal seguente:

« I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione »;

n) all'articolo 180-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore »;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

o) il primo comma dell'articolo 181 è sostituito dal seguente:

« L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto »;

p) l'articolo 181-*bis* è abrogato;

q) l'articolo 181-*ter* è abrogato.

ART. 2.

(Requisiti per le imprese operanti nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore).

1. Al fine di consentire la libera concorrenza tra le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:

a) sono costituite in una forma giuridica conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le opportune forme e nel proprio sito *internet*, del proprio statuto, indicando i soggetti a cui

sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;

c) istituiscono la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) mantengono almeno una sede sociale attiva sul territorio della Repubblica italiana;

e) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non inferiore a 100.000 euro interamente versati;

f) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo conformemente alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;

h) contribuiscono e favoriscono la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;

i) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;

l) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi

maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;

m) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;

n) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il *web* che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle *content ID* o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;

o) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

p) segnalano l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito *internet* quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi.

ART. 3.

(Modifiche alla legge 9 gennaio 2008, n. 2).

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. È istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) che

opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633 »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis* L'AGAE:

a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da queste svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore;

b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;

d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale al Parlamento;

e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte della società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo

esperimento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;

g) cura la tenuta del registro delle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge;

h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, è pubblica e trasparente;

i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

1-ter. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Ai ruoli dell'AGAE si accede mediante concorso pubblico »;

d) al comma 3, le parole: « sulla SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « sull'AGAE »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia »;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la liquidazione dei residui passivi e la vendita degli immobili di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ad esclusione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale. Con i proventi delle vendite si provvede, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'istituzione di un fondo finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività a esse connesse.

4-ter. Il consiglio di amministrazione dell'AGAE è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito *internet* della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio *curriculum vitae*. L'AGAE cura la pubblicazione dei *curricula* e degli elaborati nel proprio sito *internet*.

4-quater. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

4-quinquies. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;

b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

4-sexies. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a)* e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b)* del comma 4-*quinquies*.

4-septies Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi *curricula*, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

4-octies A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore »;

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori ».

2. Nel titolo della legge 9 gennaio 2008, n. 2, le parole: « la Società italiana degli

autori ed editori » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori ».

Stampato su carta riciclata ecologica

17PDL0045180